

# **RELAZIONE ILLUSTRATIVA PER LA COSTITUZIONE DELLE RISORSE DI CONTRATTAZIONE DECENTRATA INTEGRATIVA DEL PERSONALE DIRIGENTE DELL'IRPET PER L'ANNO 2022**

## **1. Modalità di costituzione del fondo**

Le risorse del fondo di contrattazione decentrata integrativa relative al personale dell'area della dirigenza dell'IRPET sono calcolate secondo la normativa contrattuale di livello nazionale attualmente vigente, nelle componenti stabili e variabili di cui alla Tabella 15, Macrocategoria NF Dirigenti-Finanziamento', del Conto annuale del personale.

In data 17.12.2020 è stato sottoscritto definitivamente il nuovo CCNL relativo al personale dirigenziale dell'Area delle Funzioni locali per il triennio 2016-2018 contenente importanti cambiamenti in materia di relazioni sindacali, di rapporto di lavoro e trattamento economico. In particolare, il nuovo CCNL all'art. 57 detta la "Nuova disciplina del Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato" indicando le modalità con cui, dall'anno successivo a quello della sottoscrizione del contratto, ovvero dal 2021, gli enti sono chiamati a costituire annualmente il fondo da destinare alla retribuzione di posizione ed alla retribuzione di risultato delle posizioni dirigenziali previste nelle rispettive strutture organizzative, osservando i limiti finanziari stabiliti dalla vigente normativa in materia.

Con riferimento a tali vincoli finanziari si richiama l'art. 23, comma 2, del D.Lgs. 75/2017 che dispone: *"a decorrere dal 1 gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'art. 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato."*

L'ammontare del fondo di contrattazione decentrata integrativa per l'anno 2022 dell'IRPET viene dunque determinato in conformità con le nuove modalità dettate dal CCNL Area Dirigenza Funzioni Locali del 17.12.2020 e nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 23, comma 2, del D.Lgs. 75/2017, come di seguito descritto.

## **1. Costituzione del fondo di contrattazione.**

Il fondo è costituito ai sensi dell'art. 57, commi 2 e 3, del CCNL 17.12.2020 è costituito dalle seguenti risorse:

- a) unico importo annuale nel quale confluiscono tutte le risorse certe e stabili – negli importi certificati dagli organi di controllo interno di cui all'art. 40-bis, comma 1 del d.lgs. 165/2001- destinate a retribuzione di posizione e di risultato nel 2020, ivi comprese quelle di cui all'art. 56 e la RIA del personale cessato fino al 31 dicembre del suddetto anno;
- b) risorse previste da disposizioni di legge, ivi comprese quelle di cui all'art. 43 della legge 449/1997, di cui all'art. 24, comma 3 del d.lgs. 165/2001;
- c) importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità non più corrisposte al personale cessato dal servizio dall'anno successivo a quello di sottoscrizione del presente CCNL, compresa la quota di tredicesima mensilità;
- d) le somme connesse all'applicazione del principio di onnicomprensività della retribuzione ai sensi dell'art. 60 (Onnicomprensività del trattamento economico);
- e) risorse autonomamente stanziare dagli enti per adeguare il Fondo alle proprie scelte organizzative e gestionali, in base alla propria capacità di bilancio, ed entro i limiti di cui al comma 1 oltreché nel rispetto delle disposizioni derivanti dai rispettivi

ordinamenti finanziari e contabili

*Ai sensi dell'art. 57 comma 3 inoltre "eventuali risorse finalizzate a retribuzione di posizione che, in un determinato anno, non sia stato possibile utilizzare integralmente per tale finalità, incrementano, per il medesimo anno, le risorse destinate a retribuzione di risultato. Qualora l'integrale destinazione delle risorse in un determinato anno non sia stata oggettivamente possibile, gli importi residui incrementano una tantum le risorse destinate a retribuzione di risultato del Fondo dell'anno successivo"*

Sulla base di tali previsioni contrattuali, possiamo distinguere le risorse in due categorie:

**a)** La prima, ricomprende tutte le fonti di finanziamento che hanno la caratteristica della certezza, stabilità e continuità nel tempo, costituita:

- ai sensi del comma 2 lett. a):

- da un unico importo annuale nel quale confluiscono tutte le risorse certe e stabili –come certificate dagli organi di controllo interno di cui all'art. 40-bis, comma 1 del d.lgs. 165/2001- destinate a retribuzione di posizione e di risultato nel 2020,
- ivi comprese quelle di cui all'art. 56 (relativo agli incrementi destinati alla retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigente in misura pari all'1,53% del monte salari del personale dirigente riferito all'anno 2015)
- compresa la RIA del personale cessato fino al 31 dicembre del suddetto anno;
- ai sensi del comma 2 lett. c), prima parte, l'importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità del personale cessato dal servizio dall'anno successivo a quello della sottoscrizione del CCNL (2021), che confluisce in misura intera nel fondo dall'anno successivo alla cessazione dal servizio.

**b)** La seconda, costituita dagli importi "variabili" di cui di anno in anno il fondo può essere alimentato, previsti rispettivamente alle lett. b),c) Il capoverso, d) e) del comma 2 ed al comma 3 dell'art. 57 del CCNL 17.12.2020.

#### **a) Risorse stabili**

##### **a.1. Importo unico consolidato anno 2020**

Ai sensi dell'art. 57 comma 2 lett. a) del CCNL 2016-2018, a decorrere dall'anno 2021, il fondo di contrattazione decentrata dell'area dirigenza è costituito da un unico importo annuale nel quale confluiscono tutte le risorse certe e stabili –come certificate dagli organi di controllo interno di cui all'art. 40-bis, comma 1 del d.lgs. 165/2001- destinate a retribuzione di posizione e di risultato nel 2020.

A tal fine si richiama la determinazione del Direttore n. 48 del 20.11.2020 avente ad oggetto la costituzione delle risorse di contrattazione decentrata per l'anno 2020 relative al personale dirigente dell'IRPET e la relativa certificazione del Collegio dei revisori, rilasciata in data 26.11.2020, con cui sono state definite le risorse aventi carattere di certezza e stabilità, quantificate in complessivi **€214.386**.

In tale importo sono già ricomprese le risorse relative alle Ria del personale cessato fino al 31 dicembre dello stesso anno (2020) pari a **€31.928**.

Si fa presente che l'ammontare delle risorse stabili dell'anno 2020 così definito, tiene conto, in coerenza alle istruzioni impartite nella Circolare n. 13/2016 della RGS per la compilazione del conto annuale, della decurtazione permanente di cui all'articolo 1,

comma 456, della legge 147/2013, pari alle riduzioni operate sul fondo di contrattazione decentrata integrativa nel periodo 2011-2014 per effetto dell'articolo 9, comma 2-bis del d.l. n. 78/2010, che ammonta complessivamente ad **euro 97.823** (importo definito da ultimo con determinazione del Direttore n. 47 del 28.12.2016).

Nella seguente tabella si dà atto dell'importo unico delle risorse aventi carattere di certezza e stabilità dell'anno 2020, come certificate dal Collegio dei revisori, pari a €214.386:

<b>Risorse fisse e certe</b>	<b>anno 2020</b>
POSIZIONE E RISULTATO ANNO 1998 (ART.26 C.1 L. A CCNL 98-01)	150.334 €
INCREMENTI CCNL 98-01 (ART. 26 C. 1 L. D)	7.540 €
INCREMENTI CCNL 02-05 (ART. 23. CC. 1,3)	14.075 €
INCREMENTI CCNL 04-05 (ART. 4 CC. 1,4)	14.998 €
INCREMENTI CCNL 06-09 (ART. 16 CC. 1,4)	4.306 €
INCREMENTI CCNL 08-09 (ART. 5 CC. 1,4)	11.187 €
INCR DOT ORG/RIORG STAB SERV (ART26 C3 - P.FISSA CCNL 98-01)	64.846 €
RID. STABILE ORG. DIRIG. (ART. 26 C. 5 CCNL 98-01)	5.624 €
ALTRE RISORSE FISSE CON CARATTERE DI CERTEZZA E STABILITÀ	7.371 €
RIA E MAT. EC. PERS. CESS. (ART. 26 C. 1 L. G CCNL 98-01)	31.928 €
<b>DECURTAZIONE PERMANENTE EX ART. 1 C. 456 L. 147/2013</b>	-97.823 €
<b>TOTALE RISORSE FISSE AVENTI CARATTERE DI CERTEZZA E STABILITÀ</b>	<b>214.386 €</b>

A tale importo così definito, ai sensi dell'art. 57, comma 2 lett. a) vanno aggiunti gli Incrementi contrattuali previsti dall'art. 56 comma 1 del CCNL 17/12/2020, calcolati come percentuale pari all'1,53% sul monte salari anno 2015.

A tal fine si richiama la determinazione del Direttore n. 13 del 17.03.2021 avente ad oggetto "Applicazione, per il triennio 2018-2020, degli incrementi contrattuali stabiliti dall'art. 56 del Contratto collettivo nazionale di lavoro del personale dell'Area della dirigenza delle Funzioni Locali stipulato il 17/12/2020" ed il relativo Allegato A, con cui è stato determinato l'importo degli incrementi di cui art. 56, calcolati nella percentuale dell'1,53% del monte salari anno 2015, quantificati in complessivi **€7.229,13**.

Nella seguente tabella si dà atto del calcolo effettuato:

	<b>T.I.</b>	<b>T.D.</b>	
T12 Conto annuale 2015	184.900,00	45.813,00	230.713,00
T13 Conto annuale 2015	195.884,00	45.895,00	241.779,00
<b>TOT Monte salari DIRIGENTI 2015</b>			<b>472.492,00</b>
<b>% incremento contrattuale ex art. 56 ccnl 2020</b>			<b>1,53%</b>
<b>INCREMENTO ANNUALE ex 56 ccnl 17.12.2020</b>			<b>7.229,13 €</b>

L'importo unico consolidato ai sensi dell'art. 57 comma 2 lett. a) che alimenta il fondo

per l'anno 2022 ammonta, dunque, a **€221.615,13**.

57, comm a 2 lettera a)	1. unico importo annuale nel quale confluiscono tutte le risorse certe e stabili - negli importi certificati dagli organi di controllo interno di cui all'art. 40-bis, comma 1 del d.lgs. 165/2001 - destinate a retribuzione di posizione e di risultato nel 2020,	182.458,00
	2. ivi comprese quelle di cui all'art. 56 (Incremento 1,53% monte salari dirigenza anno 2015)	7.229,13
	3. e la RIA del personale cessato fino al 31 dicembre del suddetto anno (2020)	31.928,00
	<b>totale importo unico consolidato</b>	<b>221.615,13</b>

**a.2.) Incrementi RIA personale cessato 2021 e ss:** ai sensi dell'art. 57 comma 2 lett. c), prima parte, il fondo di contrattazione decentrata può essere incrementato dell' *"importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità non più corrisposta al personale cessato dal servizio dall'anno successivo a quello della sottoscrizione del CCNL, compresa la quota di tredicesima mensilità; l'importo confluisce nel fondo dall'anno successivo alla cessazione dal servizio in misura intera in ragion d'anno."*

Per l'anno 2022, a seguito della cessazione di n.1 unità di personale dirigente avvenuta in data 01.09.2021, il fondo è incrementato in via stabile nell'importo della Ria annua prevista per il medesimo pari a **euro 435,11**.

Di conseguenza **l'ammontare complessivo delle risorse stabili per l'anno 2022**, dato dall'importo unico consolidato e dagli incrementi previsti per la Ria del personale cessato è **pari a euro 222.050,24** come illustrato nella seguente tabella:

**Risorse stabili anno 2022**

57, comm a 2 lettera a)	1. unico importo annuale nel quale confluiscono tutte le risorse certe e stabili - negli importi certificati dagli organi di controllo interno di cui all'art. 40-bis, comma 1 del d.lgs. 165/2001 - destinate a retribuzione di posizione e di risultato nel 2020,	182.458,00
	2. ivi comprese quelle di cui all'art. 56 (Incremento 1,53% monte salari dirigenza anno 2015)	7.229,13
	3. e la RIA del personale cessato fino al 31 dicembre del suddetto anno (2020)	31.928,00
	<b>totale importo unico consolidato</b>	<b>221.615,13</b>
57, comm a 2 lettera c)	importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità non più corrisposte al personale cessato dal servizio dal 2021, compresa la quota di tredicesima mensilità l'importo confluisce stabilmente nel Fondo, dall'anno successivo alla cessazione dal servizio, in misura intera in ragione d'anno	<b>435,11</b>
<b>TOTALE PARTE STABILE</b>		<b>222.050,24</b>

**b) Risorse variabili**

Alle risorse aventi carattere di certezza e stabilità, come sopra determinate, sono sommate le risorse che, di anno in anno, incrementano il fondo ai sensi dell'art. 57 comma 2, lett. b) c), d), e) del comma 3.

Tra le risorse sono elencate le seguenti componenti:

- Art. 57 comma 2 lett. b)** risorse previste da disposizioni di legge, ivi comprese quelle di cui all'art. 43 della legge 449/1997, di cui all'art. 24, comma 3 del d.lgs. 165/2001;

Si tratta delle risorse da 'conto terzi' che derivano dai proventi delle attività diverse dalle attività istituzionali (c.d. "attività commerciali) e dai contributi correlati alle attività svolte in comune con Regione Toscana e finanziate con fondi strutturali comunitari (FSE, FESR, FEASR). Da tale ammontare sono

detratti i costi diretti sostenuti per la realizzazione delle predette attività, costituiti da: costo per l'acquisizione di beni e servizi; retribuzioni del personale a tempo determinato; compensi per incarichi individuali di studio, ricerca e consulenza; oneri contributivi e fiscali corrispondenti alle retribuzioni, ai compensi ed ai corrispettivi erogati; spese di stampa e per l'organizzazione delle iniziative correlate alle attività svolte; spese generali derivanti dalle attività svolte. Riguardo le attività commerciali, i dati sono desunti dagli importi iscritti nel Conto Economico dell'IRPET al 31/12/2020, di cui al Bilancio di esercizio 2021 adottato dal Direttore dell'Irpet con determinazione n. 9 del 28.04.2022 e in corso di approvazione da parte degli organi regionali. Gli importi dei contributi e dei costi diretti relativi alle attività comuni finanziate con fondi comunitari sono rilevati dai prospetti di rendicontazione delle attività relative all'annualità 2021, trasmessi alle Autorità di Gestione dei rispettivi fondi. Si allega alla presente relazione il prospetto con il conteggio del margine di contribuzione, delle risorse derivanti da attività 'conto terzi' che ammontano a complessivi € 349.988,35.

Da tale ammontare, la quota destinata a finanziare le risorse variabili, compatibilmente con gli stanziamenti iscritti nel bilancio preventivo dell'anno corrente, è determinata in misura tale da garantire un valore pro-capite di remunerazione della qualità delle prestazioni individuali sostanzialmente invariato rispetto a quello dell'anno precedente. Le risorse 'conto terzi', pertanto, destinate a finanziare per l'anno 2022 le risorse variabili sono **pari al 9%** dell'importo sopra indicato, per un ammontare complessivo di **euro 31.000**.

2. **Art. 57 comma 2 lett. c) II parte:** solo per tale anno successivo, nel Fondo confluiscono altresì i ratei di RIA del personale cessato dal servizio nel corso dell'anno precedente, calcolati in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione, computandosi a tal fine, oltre ai ratei di tredicesima mensilità, le frazioni di mese superiori a quindici giorni:

Si tratta dei Ratei di RIA non corrisposti al personale cessato nel corso dell'anno: tali importi confluiscono nel fondo- una tantum-solo nell'anno successivo a quello della cessazione. Per l'anno 2022, a seguito della cessazione di n. 1 dirigente avvenuta nel 2021 (01.09.2021), le somme relative ai ratei di RIA, pari a € 145,04, incrementano una tantum il fondo.

3. **Art. 57 comma 2 lett. d):** le somme connesse all'applicazione del principio di onnicomprendività della retribuzione ai sensi dell'art. 60 (Onnicomprensività del trattamento economico). Per Irpet, non risultano nel 2022 somme ascrivibili in tale voce.

4. **Art. 57 comma 2 lett. e):** risorse autonomamente stanziare dagli enti per adeguare il Fondo alle proprie scelte organizzative e gestionali, in base alla propria capacità di bilancio, ed entro i limiti di cui al comma 1, oltretutto nel rispetto delle disposizioni derivanti dai rispettivi ordinamenti finanziari e contabili. Per IRPET, in tali risorse devono essere annoverate:

- le risorse correlate all'integrazione pari all'1,2% su base annua del monte salari dell'anno 1997 (ex ART. 26 C. 2 CCNL 98-01), per un importo complessivo pari a € 7.239

- gli incrementi correlati alla riorganizzazione stabile dei servizi di cui alla deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'IRPET n. 3 dell'1.3.2010, determinati in euro 19.154,00 ai sensi dell'art. 26, c.3, del CCNL 1998-2001

Dunque, per l'anno 2022, le risorse che incrementano il fondo di contrattazione decentrata sono pari a 26.393 euro.

5. **Art. 57 comma 3:** *“eventuali risorse finalizzate a retribuzione di posizione che, in un determinato anno, non sia stato possibile utilizzare integralmente per tale finalità, incrementano, per il medesimo anno, le risorse destinate a retribuzione di risultato. Qualora l'integrale destinazione delle risorse in un determinato anno non sia stata oggettivamente possibile, gli importi residui incrementano una tantum le risorse destinate a retribuzione di risultato del Fondo dell'anno successivo*

Si tratta delle economie dell'anno precedente ovvero le risorse di contrattazione decentrata per l'anno 2021 non utilizzate nell'anno, che sono temporaneamente riportate all'anno successivo per alimentare le risorse di contrattazione di natura variabile.

Nell'anno 2021, come risultante dalla Determinazione del Direttore n. 13 del 19.05.2022 di attribuzione dei compensi accessori per il personale dirigente dell'IRPET, risulta l'utilizzo di minori risorse nell'anno per euro 48.135,67. Tuttavia solo una parte di tali risorse, pari a euro 32.000, viene riportata ad incrementare il fondo per l'anno 2022, mentre la restante parte (pari a 16.135,67) viene individuata come utile non più disponibile per destinazioni contrattuali.

Di conseguenza, l'ammontare complessivo delle risorse variabili per l'anno 2022 è pari a **€89.538,04** come di seguito rappresentato:

<b>Risorse variabili anno 2022</b>		
57, comma 2 lettera b)	risorse previste da disposizioni di legge, ivi comprese quelle di cui all'art. 43 della legge 449/1997, di cui all'art. 24, comma 3 del d.lgs. 165/2001	31.000
57, comma 2 lettera c) una tantum	ratei di RIA del personale cessato dal servizio nel corso dell'anno precedente, calcolati in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione, computandosi a tal fine, oltre ai ratei di tredicesima le frazioni di mese superiori a quindici giorni	145,04
57, comma 2 lettera d)	somme connesse all'applicazione del principio di onnicomprensività della retribuzione ai sensi dell'art. 60 (Onnicomprensività del trattamento economico)	0
57, comma 2 lettera e)	risorse autonomamente stanziare dagli enti per adeguare il Fondo alle proprie scelte organizzative e gestionali, in base alla propria capacità di bilancio, ed entro i limiti di cui al comma 1 oltreché nel rispetto delle disposizioni derivanti dai rispettivi ordinamenti finanziari e contabili	26.393
57, comma 3 (una tantum)	Risorse anno precedente non integralmente utilizzate (economie anno precedente)	32.000
<b>TOTALE PARTE VARIABILE</b>		<b>89.538,04</b>



### 2.3. Applicazione dei limiti

L'art. 23, comma 2, del D.Lgs. 75/2017, dispone: “nelle more di quanto previsto al comma 1<sup>1</sup>, [...] a decorrere dal 1 gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'art. 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato.”

Il calcolo delle risorse di contrattazione decentrata integrativa per l'anno 2022, ai fini della quantificazione dell'ammontare complessivo del fondo, deve quindi tenere in debita considerazione il limite dell'ammontare complessivo del fondo base per l'anno 2016 come stabilito con determinazione del Direttore n. 47 del 28.12.2016, successivamente rettificata con determinazione n. 16 del 20.03.2017.

Il fondo base costituito per l'anno 2016 è stato calcolato, al netto delle risorse correlate alle economie derivanti dall'applicazione della contrattazione nel precedente anno e le risorse c.d. “conto terzi.”, nel rispetto delle disposizioni espresse dalla RGS in merito.

L'ammontare complessivo del fondo base per l'anno 2016, risulta pari a **euro 236.865**, così determinati:

Macrocategoria: NF DIRIGENTI Finanzia	2016
<b>Risorse stabili</b>	
POSIZIONE E RISULTATO ANNO 1998 (ART.26 C.1 L. A CCNL 98-01)	150.334
INCREMENTI CCNL 98-01 (ART. 26 C. 1 L. D)	7.540
INCREMENTI CCNL 02-05 (ART. 23. CC. 1,3)	14.075
INCREMENTI CCNL 04-05 (ART. 4 CC. 1,4)	14.998
INCREMENTI CCNL 06-09 (ART. 16 CC. 1,4)	4.306
INCREMENTI CCNL 08-09 (ART. 5 CC. 1,4)	11.187
PROCESSI DI DECENTRAMENTO (ART. 26 C. 1 L. F CCNL 98-01)	
RIA E MAT. EC. PERS. CESS. (ART. 26 C. 1 L. G CCNL 98-01)	28.014
INCR DOT ORG/RIORG STAB SERV (ART26 C3 - P.FISSA CCNL 98-01)	64.846
RID. STABILE ORG. DIRIG. (ART. 26 C. 5 CCNL 98-01)	5.624
ALTRE RISORSE FISSE CON CARATTERE DI CERTEZZA E STABILITÀ	7.371
DECURTAZIONE FONDO 3.356,97 EURO (ART.1 C.3 L. E CCNL 00-01)	
<b>DECURTAZIONE PERMANENTE EX ART. 1 C. 456 L. 147/2013</b>	<b>-97.823</b>
<b>TOTALE RISORSE FISSE AVENTI CARATTERE DI CERTEZZA E STABILITA'</b>	<b>210.472</b>
<b>Risorse variabili</b>	
INTEGRAZIONE 1,2% (ART. 26 C. 2 CCNL 98-01)	7.239
RIORGANIZZ. (ART. 26 C. 3 - PARTE VARIAB. CCNL 98-01)	19.154
<b>Totale risorse variabili</b>	<b>26.393</b>
<b>TOTALE FONDO BASE RELATIVO ALL'ANNO 2016</b>	<b>236.865</b>

<sup>1</sup> L'art. 23 del D.lgs. 75/17, al comma 1, prevede che la contrattazione collettiva nazionale, per ogni comparto o area di contrattazione, operi una graduale convergenza dei trattamenti economici accessori del personale delle amministrazioni pubbliche, anche mediante la differenziata distribuzione, distintamente per il personale dirigenziale e non, delle risorse finanziarie destinate all'incremento dei fondi per la contrattazione integrativa di ciascuna amministrazione.

Per il calcolo del rispetto del limite 2016, andranno considerate tutte le risorse, stabili e variabili, che costituiscono il fondo 2022, escluse quelle di seguito riportate che non sono soggette al limite di cui all'art. 23 comma 2 del D.lgs. 75/2017, quali:

- **(parte stabile):** Incrementi contrattuali previsti dall'art. 56 comma 1 del CCNL 17/12/2020, calcolati come percentuale pari all'1,53% sul monte salari anno 2015 (inseriti nell'importo unico di cui all'art. 57 comma 1 lett. a) CCNL): ciò in forza di quanto disposto dal D.L. 14 dicembre 2018, n. 135, convertito dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, che stabilisce, all'art. 11, che *"In ordine all'incidenza sul trattamento accessorio delle risorse derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale e delle assunzioni in deroga, il limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, non opera con riferimento:*

*a) agli incrementi previsti, successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto n. 75 del 2017, dai contratti collettivi nazionali di lavoro, a valere sulle disponibilità finanziarie di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dagli analoghi provvedimenti negoziali riguardanti il personale contrattualizzato in regime di diritto pubblico;*

*b) alle risorse previste da specifiche disposizioni normative a copertura degli oneri del trattamento economico accessorio per le assunzioni effettuate, in deroga alle facoltà assunzionali vigenti, successivamente all'entrata in vigore del citato articolo 23."*

- **(parte variabile):** le "risorse cd. conto terzi" e le "economie anno precedente" per espresso orientamento nell'applicazione dei limiti alla costituzione dei fondi di contrattazione più volte ribadito tanto dalla Ragioneria Generale dello Stato (cfr. circolare RGS 15 aprile 2011, n. 12; circolare RGS 2 maggio 2012, n. 16) quanto dai giudici contabili .

**Tabella- Totale risorse soggette al limite dell'art. 23, comma 2, D.Lgs. 75/2017**

<b>risorse stabili</b>		
57, comma 2 lettera a)	1. unico importo annuale nel quale confluiscono tutte le risorse certe e stabili - negli importi certificati dagli organi di controllo interno di cui all'art. 40-bis, comma 1 del d.lgs. 165/2001 - destinate a retribuzione di posizione e di risultato nel 2020,	182.458,00
	3. e la RIA del personale cessato fino al 31 dicembre del suddetto anno (2020)	31.928,00
57, comma 2 lettera c)	importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità non più corrisposte al personale cessato dal servizio dal 2021, compresa la quota di tredicesima mensilità'importo confluisce stabilmente nel Fondo, dall'anno successivo alla cessazione dal servizio, in misura intera in ragione d'anno	435,11
<b>TOTALE risorse stabili soggette a limite</b>		<b>214.821,11</b>
<b>risorse variabili</b>		
57, comma 2 lettera c) una tantum	ratei di RIA del personale cessato dal servizio nel corso dell'anno precedente, calcolati in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione, computandosi a tal fine, oltre ai ratei di tredicesima le frazioni di mese superiori a quindici giorni	145,04
57, comma 2 lettera d)	somme connesse all'applicazione del principio di onnicomprensività della retribuzione ai sensi dell'art. 60(Onnicomprensività del trattamento economico)	0
57, comma 2 lettera e)	risorse autonomamente stanziare dagli enti per adeguare il Fondo alle proprie scelte organizzative e gestionali, in base alla propria capacità di bilancio, ed entro i limiti di cui al comma 1 oltretché nel rispetto delle disposizioni derivanti dai rispettivi	26.393



	ordinamenti finanziari e contabili	
<b>Totale risorse variabili soggette al limite</b>		<b>26.538,04</b>
<b>TOTALE risorse 2022 soggette a verifica limite</b>		<b>241.359,15</b>
<b>Verifica rispetto limite fondo anno 2016 (art. 23 comma 2 d.lgs. 75/2017)</b>		<b>236.865</b>
<b>Decurtazione da applicare per rispetto limite</b>		<b>-4.494,15</b>

Alla luce di quanto espresso nella tabella, si fa presente che il valore di riferimento del fondo base 2022, pari a €241.359,15 risulta incrementato di **euro 4494,15** rispetto al valore del fondo base di contrattazione decentrata per il 2016, rilevante ai fini della verifica del limite in esame, pari a € 236.865 così come sopra indicato.

Di conseguenza, si applica la decurtazione pari a **euro 4494,15** ai sensi dell'art.23, comma 2 del D.lgs. 75/2017.

### 2.3. Fondo complessivo.

L'ammontare complessivo del fondo di contrattazione decentrata integrativa del personale dirigente dell'IRPET per l'anno 2022, nelle componenti fissa e variabile come sopra esposte, al netto della decurtazione dell'art.23, comma 2 del D.lgs. 75/2017, è pari ad euro 307.094,13.

FONDO DI CONTRATTAZIONE 2022		
CCNL 17.12.2020	Descrizione	risorse
<b>risorse stabili</b>		
57, comma 2 lettera a)	1. unico importo annuale nel quale confluiscono tutte le risorse certe e stabili - negli importi certificati dagli organi di controllo interno di cui all'art. 40-bis, comma 1 del d.lgs. 165/2001 - destinate a retribuzione di posizione e di risultato nel 2020,	182.458,00
	2. ivi comprese quelle di cui all'art. 56 (Incremento 1,53% monte salari dirigenza anno 2015)	7.229,13
	3. e la RIA del personale cessato fino al 31 dicembre del suddetto anno (2020)	31.928,00
	<b>totale importo unico consolidato</b>	<b>221.615,13</b>
57, comma 2 lettera c)	importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità non più corrisposte al personale cessato dal servizio dal 2021, compresa la quota di tredicesima mensilità l'importo confluisce stabilmente nel Fondo, dall'anno successivo alla cessazione dal servizio, in misura intera in ragione d'anno	435,11
<b>TOTALE PARTE STABILE</b>		<b>222.050,24</b>
<b>risorse variabili</b>		
57, comma 2 lettera b)	risorse previste da disposizioni di legge, ivi comprese quelle di cui all'art. 43 della legge 449/1997, di cui all'art. 24, comma 3 del d.lgs. 165/2001	31.000
57, comma 2 lettera c) una tantum	ratei di RIA del personale cessato dal servizio nel corso dell'anno precedente, calcolati in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione, computandosi a tal fine, oltre ai ratei di tredicesima le frazioni di mese superiori a quindici giorni	145,04
57, comma 2 lettera d)	somme connesse all'applicazione del principio di onnicomprensività della retribuzione ai sensi dell'art. 60(Onnicomprensività del trattamento economico)	0
57, comma 2 lettera e)	risorse autonomamente stanziare dagli enti per adeguare il Fondo alle proprie scelte organizzative e gestionali, in base alla propria capacità di bilancio, ed entro i limiti di cui al comma 1 oltreché nel rispetto delle disposizioni derivanti dai rispettivi ordinamenti finanziari e contabili	26.393
57, comma 3 (una tantum)	Risorse anno precedente non integralmente utilizzate (economie anno precedente)	32.000
<b>TOTALE PARTE VARIABILE</b>		<b>89.538,04</b>
<b>totale fondo di contrattazione</b>		<b>311.588,28</b>
Verifica rispetto limite fondo anno 2016 (art. 23 comma 2 d.lgs. 75/2017)		236.865,00
Totale risorse 2022 soggette a verifica limite		241.359,15
Dcurtazione da applicare per rispetto limite		-4.494,15
<b>Totale risorse variabili post applicazione limite</b>		<b>85.043,89</b>
<b>Totale fondo di contrattazione 2022 (post decurtazione)</b>		<b>307.094,13</b>

### ALLEGATO-RISORSE CONTO TERZI

MARGINE DI CONTRIBUZIONE	FEASR			FESR			FSE		
	€ 106.328,75			€ 106.037,25			€ 127.755,43		
	Tempi determinati	Affidamento servizi	Incarichi individuali	Tempi determinati	Affidamento servizi	Incarichi individuali	Tempi determinati	Affidamento servizi	Incarichi individuali
	€ 5.712,75	€ 37.430,82	€ 0,00	€ 1.912,76	€ 40.016,00	€ 4.882,50	€ 0,00	€ 45.115,60	€ 0,00
	€ 63.185,18			€ 59.225,99			€ 82.639,83		

ATTIVITA' COMUNI FEASR		ATTIVITA' COMUNI FESR		ATTIVITA' COMUNI FSE		ATTIVITA' COMM.LI	
12/10/2021-31/12/2021		30/04/2021-31/12/2021		20/04/2021-31/12/2021		01/01/2021 - 31/12/2021	
Contributi	Costi diretti *	Contributi	Costi diretti *	Contributi	Costi diretti *	Ricavi	Costi diretti
€ 106.328,75	€ 43.143,57	€ 106.037,25	€ 46.811,26	€ 127.755,43	€ 45.115,60	144.937,35	0,00
€ 63.185,18		€ 59.225,99		€ 82.639,83		€ 144.937,35	
€ 349.988,35							
* Personale a tempo determinato, acquisizione di servizi, conferimento di incarichi individuali							